

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNE DI SAN QUIRINO

PRGC
Piano Regolatore Generale Comunale
VARIANTE n°79
LR 5/2007 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI
e note in merito ai pareri espressi

arch.giorgio del fabbro
udine vicolo pulesi 1 – tel.fax.0432.501869
mail /PEC giorgio.delfabbro@landsistemi.it / giorgio.delfabbro@archiworldpec.it
collaborazione arch.mara marton

giugno 2023

1. PREMESSA

Il presente testo riguarda le controdeduzioni ai pareri espressi per la variante in oggetto da:

- ASFO Azienda sanitaria Friuli Occidentale, con prot.n.0037567 del 17.05.2023, nella persona del dott.Lucio Bomben, Direttore del Dipartimento di prevenzione;
- Direzione centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, con prot.n.0279870 del 12.05.2023, nella persona del dott.Fabio Cella, Direttore del Servizio valutazioni ambientali (ad interim);
- ARPA FVG Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, con prot.n.0016139 del 22.05.2023, nella persona dell'ing.Massimo Telesca, Responsabile della SOS Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Nel merito, sia ASFO che la Direzione centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile hanno espresso la non necessità di assoggettare la specifica variante n.79 alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

In particolare, la Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con riferimento ai criteri legati alle *caratteristiche degli effetti ambientali*, ritiene che, sebbene la variante comporti un aumento del consumo di suolo con rispettivo incremento dell'insediabilità potenziale, al contempo, si limiti a regolamentare un'attività esistente che di fatto non può essere rappresentata dalla categoria E6.2. Inoltre, la medesima Direzione, in riferimento ai contenuti della specifica variante, contempla l'ipotesi che ulteriori precisazioni e perfezionamenti possano essere introdotti nella futura programmazione attuativa. A tal riguardo, si riporta un breve estratto del Parere del 12.05.2023, prot.n.0279870: "(...) *La zona EQ così come definita per altro non contrasta con il contesto agricolo in cui si inserisce anche se cambia destinazione d'uso e parametri urbanistici, ed ha comunque cercato di armonizzarsi paesaggisticamente attraverso le norme di PRGC che potrebbero ancora essere perfezionate nella futura redazione del piano attuativo nella ricerca dei dettagli tipologici, delle finiture esterne e delle tecniche ecocompatibili per il risparmio delle risorse ambientali da adottare.(...)*".

Alla luce di quanto espresso, ulteriori precisazioni e perfezionamenti potranno essere introdotti nella futura programmazione attuativa.

In riferimento alle osservazioni di ARPA FVG si dà specifico riscontro nel successivo capitolo.

In merito alle successive note, si utilizzano i seguenti differenti colori del testo:

- **rosso**, gli estratti e le note dei pareri espressi dall'Ente;
- **azzurro**, gli estratti e le note introdotti con la variante per localizzare le modifiche;
- **azzurro**, gli estratti e le note introdotti con la variante ma stralciati alla luce dei pareri espressi;
- **azzurro evidenziato in giallo**, le note controdeduttive ai pareri;
- nero il testo della relazione.

2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI

Vengono di seguito richiamate, in ordine, le osservazioni formulate da **ARPA FVG** Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, del 22.05.2023 di cui al prot.n.0016139, in riferimento al Parere espresso ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii. di **Assoggettabilità a VAS**.

"(...)

CONSUMO DI SUOLO E INVARIANZA IDRAULICA

La documentazione non dettaglia riguardo al potenziale consumo di suolo indotto dall'attuazione delle previsioni di variante. Da quanto riportato nella cartografia All.1 in calce all'elaborato Relazione e da confronto con la situazione in essere (ortofoto 2023, GoogleMaps) si evincerebbe che la variante consente ulteriori 480+215 mq di nuova area edificabile e un nuovo maneggio coperto di 3630 mq per un totale di ulteriori 4325 mq coperti.

Si segnala che con D.P.Reg. 27 marzo 2018 n.83 è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art.14, co.1, lett.k) della LR 29 aprile 2015, n.11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", che si applica sia agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti che ai PAC, oltre che ai progetti di interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo nonché a quelli subordinati alla SCIA. Si indica pertanto di verificare l'applicazione del Regolamento al caso in esame nonché alla successiva fase attuativa.

(...)"

Si precisa che, allo stato attuale, è già presente la tensostruttura riferita al nuovo maneggio coperto diversamente da quanto indicato da ortofoto Google maps. Alla luce di tale evidenza, in riferimento ai nuovi perimetri di inviluppo, la variante consente ulteriori 480+215 mq di nuova area edificabile.

In riferimento all'applicazione del principio d'invarianza idraulica, si rinvia ai contenuti della relazione "Variante al PRGC – Relazione geologica e studio di invarianza idraulica" redatta dal dott.geol.Andrea Mocchiutti. Nel merito si richiama un breve estratto dello studio geologico:

"(...)

1.3 SUPERFICIE OGGETTO DI TRASFORMAZIONE E LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ

*Sulla base del capitolo 4 Allegato 1 al regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art.14, co.1 lett.k) della LR 29.04.2015 n.11, l'area assume un livello di significatività **ELEVATO**, trattandosi di uno strumento urbanistico per una superficie S compresa tra 1 e 5 ha. Ciò comporta l'obbligo delle buone pratiche costruttive e lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti metodi di calcolo idrologico-idraulico scelti a piacere: metodo del serbatoio lineare, metodo cinematico o della corvazione, modellistica idrologico-idraulica.*

(...)"

Alla luce di tale indicazione, si integra il c.7 dell'art.42BIS - Zona EQ per attività e attrezzature ippiche come evidenziato di seguito:

"(...)

7. CRITERI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO

La localizzazione dei parcheggi, ovvero lo standard da garantire per ogni specifica attività di cui al co.4 del presente articolo, va prevista entro la sottozona EQ1. I nuovi parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili e prevedere l'arredo a verde progettato con specifiche funzioni di priorità (cromaticità, condizionamento microambientale, ombreggiamento).

Gli arborei dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- chioma ampia e folta;

- resistenza meccanica in forma di sviluppo libero come "albero solitario".

Alfine di garantire un armonico sviluppo della chioma, e la migliore vitalità in ambiente, dovrà essere riservato un adeguato spazio allo sviluppo radicale con almeno 2-3 metri di distanza da ogni impedimento, compreso un corretto sesto di impianto in funzione delle caratteristiche di ciascuna specie.

Le specie autoctone più indicate sono:

- Celtis australis (bagolaro) sesto 12 m;

- Acer pseudoplatanus (Acero montano) sesto 15 m;

- Acer platanoides (Acero riccio) sesto 10 m;

Dovranno essere preservati gli elementi vegetazionali naturali semi-naturali o di origine antropica che caratterizzano l'area, quali filari e boschetti di robinia.

Restano, al contempo, valide le disposizioni di cui all'art.49 – ZONA A VINCOLO SPECIALE, in particolare la Zona dei corsi d'acqua e Limiti di rispetto alla elettrificazione.

La struttura destinata allo stoccaggio e all'accumulo letami dovrà rispettare le prescrizioni ed i riferimenti normativi vigenti in materia igienico-sanitaria con:

- *distanza min. di ml 25,00 dalla strada;*
- *distanza min. di ml 100 ml dai centri abitati.*

In sede di approvazione del PAC dovrà essere redatto lo studio di compatibilità idraulica in applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art.14, co.1, lett.k) della LR 29 aprile 2015, n.11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)."

"(...)

GESTIONE EFFLUENTI

Si osserva che la documentazione (in quanto relativa alla scala pianificatoria di variante al PRGC) non offre il livello di dettaglio utile a valutare l'idoneità delle soluzioni progettuali per lo stoccaggio degli effluenti prodotti: in futura fase attuativa/progettuale andrà dimostrata l'adeguatezza delle soluzioni previste in relazione al D.M. 5046 del 25 febbraio 2016 e al Regolamento Regionale di cui al DPR 119/2022. La scrivente Agenzia reputa opportuno provvedere ad una copertura degli effluenti al fine di ridurre potenziali fenomeni di marcescenza e conseguenti emissioni odorigene dovute al contatto con le acque meteoriche, nonché per evitare il percolamento di acque di sgrondo dagli effluenti.

"(...)"

Come già anticipato dalla stessa Agenzia, in futura fase attuativa/progettuale verranno dimostrate l'adeguatezza delle soluzioni previste in relazione al D.M. 5046 del 25 febbraio 2016 e al Regolamento Regionale di cui al DPR 119/2022. Ulteriori aspetti, quali ad esempio la "copertura degli effluenti" verranno, quindi, puntualizzati nella futura programmazione attuativa, con la redazione di PAC.

"(...)

GESTIONE SCARICHI

La Relazione a pag.2 descrive l'area come parzialmente urbanizzata e dotata di "opere di urbanizzazione primaria quali reti di approvvigionamento, rete idrica, rete fognaria". In relazione al nuovo art.42BIS che consente la realizzazione di spogliatoi e servizi, club house, ristorante, bar, foresteria, si ritiene prioritario l'allacciamento delle utenze a pubblica fognatura dotata di depuratore finale adeguatamente dimensionato. Nell'eventuale impossibilità di realizzare quanto sopra citato, considerato quanto riportato nel D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e nel Piano Regionale di Tutela della Acque in merito alla disciplina degli scarichi, si segnala che ARPA FVG, nel lasciare alle competenze degli Uffici Comunali la valutazione tecnica della sussistenza delle condizioni di deroga di cui all'art.103 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., ha predisposto una "Linea Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate" reperibile al seguente indirizzo: <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/linee-guida-acque-reflue-domestiche-e-assimilate-revisione/>.

"(...)

La dotazione delle opere di urbanizzazione primaria fa riferimento all'attuale rete a servizio dell'abitazione preesistente localizzata lungo il settore nord-ovest dell'area. Come indicato per la gestione effluenti, in fase di redazione di PAC verranno opportunamente progettate ed individuate le reti di approvvigionamento e di scarico dando contezza del rispetto della Disciplina degli scarichi.

"(...)

"LINEE ELETTRICHE

Rilevato che l'art.27 della LR 19/2012 risulta relativo al "Catasto informatico regionale degli elettrodotti" e che l'art.8 co.1 lett.d) della L.36/2001 è relativo alle competenze in tema di detto catasto, si ritiene che per maggior coerenza con le effettive modalità di calcolo delle fasce di rispetto l'art.49 vada riformulato tenendo conto che:

- *la dimensione delle fasce di rispetto dipende dalle caratteristiche della linea elettrica (tensione della linea, corrente trasportata, tipologia del traliccio, ecc.) e quindi va calcolata caso per caso. Il D.M. 29/05/2008 definisce i criteri per il calcolo delle fasce di rispetto e individua due livelli di approfondimento per tali calcoli;*
- *procedimento semplificato utile per la gestione territoriale e la pianificazione urbanistica, basato sul calcolo della "Distanza di prima approssimazione" (DPA) e, per i casi complessi, delle "Aree di prima approssimazione" (APA). Permette di definire delle zone al di fuori delle quali non vi sono dei vincoli alla progettazione per quanto concerne la protezione dagli effetti dei campi elettromagnetici;*

"(...)

Pertanto gli strumenti urbanistici dovrebbero recepire il primo livello di approfondimento riportando le informazioni su distanze e aree di prima approssimazione (DPA/APA), da richiedere direttamente agli enti gestori degli elettrodotti (per quanto riguarda le linee a MT si può fare riferimento al documento di e-distribuzione) e prevedere la necessità di attuare successivamente il secondo livello di approfondimento nell'eventuale fase di autorizzazione a costruire."

"(...)

La dimensione delle fasce di rispetto attuale risulta già dimensionata in riferimento alle caratteristiche della linea elettrica presente. Alla luce di tale indicazione, si propone di stralciare

parte della dicitura introdotta con la variante come di seguito evidenziato:

ART.49 - ZONA A VINCOLO SPECIALE

"(...)

Limiti di rispetto alla elettrificazione

Entro i limiti interessati dal passaggio di linee elettriche ad alta tensione ogni costruzione deve essere distanziata dai conduttori nel rispetto delle norme previste dalla Legge 28.6.1986, n.329 e dal relativo D.M. di approvazione del 21.3.1988.

In merito al vincolo delle fasce di rispetto degli elettrodotto, si precisa, che ogni iniziativa edilizia dovrà essere subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di legge del campo elettrico e del campo magnetico, in osservanza del DPCM 08.07.2003.

~~La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa, pertanto, la reale estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotto andrà determinata alla luce dell'art.27 della LR n.19 dell'11 ottobre 2012 TESTO VIGENTE dal 09/08/2022 in base alla determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotto e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001.~~

"(...)

Riguardo a questa tutela assoluta dei robinieti (art.5.5.bis.2 delle Strategie sopra riportato) si evidenzia come nel PPR all'Ambito di Paesaggio 7 Alta Pianura Pordenonese non si rinvenivano tali indicazioni, al contrario:

- alla citata pag.74 dell'AP7 è riportato:

*"Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale individuano: - **le formazioni vegetali arboree ed arbustive, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone per i quali non sono ammessi interventi di abbattimento**, ad eccezione di interventi di taglio di singoli individui che non interrompano la continuità della formazione vegetale, né interventi di capitozzatura (ad eccezione del pollarding o testa di salice su specie che tipicamente sono gestite con questa modalità es. gelso); le formazioni vegetali trattate a ceduo ove gli interventi manutentivi periodici sono sempre ammessi; [...]"*

- a pag.72 relativamente agli "Indirizzi e direttive per gli aspetti idro-geomorfologici, ecosistemici e ambientali e per la costruzione della rete ecologica" è indicato:

*"La pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano: - il contenimento e, **ove possibile, l'eradicazione delle specie avventizie con particolare attenzione per le specie esotiche invasive; le formazioni arboree e arbustive di robinia** (Robinia pseudoacacia) ailanto (Ailanthus altissima), amorfa (Amorpha fruticosa), poligono del Giappone (Reynoutriajaponica) e altre specie alloctone **possono essere eliminate garantendo la sostituzione con specie erbacee, arboree e/o arbustive fitogeograficamente coerenti**, secondo le linee guida di cui all'art.50, co.2, lett.d) delle Norme di Attuazione";*

dalla lettura di quanto sopra riportato parrebbe di potersi evincere come sia inopportuno il divieto assoluto di abbattimento di Robinia, il quale risulterebbe inoltre in contrasto con gli indirizzi e le direttive per la costruzione della rete ecologica, i quali indicano invece di procedere, ove possibile, con l'eradicazione delle specie invasive e loro sostituzione con essenze autoctone.

In relazione all'iniziativa in oggetto, considerate le succitate indicazioni del PPR, la scrivente Agenzia riterrebbe opportuno si valutasse di tutelare in generale la fascia riparia, ma con possibilità di intervenire sugli esemplari di robinia (come riportato a pag.72 dell'AP7), ossia eradicando gli esemplari invasivi e provvedendo a loro sostituzione con altrettanti esemplari autoctoni, dal medesimo portamento (arboreo/arbustivo), al duplice fine di mantenere e migliorare la fascia riparia della Roggia.

(...)"

Le siepi e le fasce arboree perimetrali esistenti, pur non essendo tutte annoverabili tra le specie "autoctone", rispondono non solo ai criteri tecnici di isolamento spaziale dei ricoveri cavalli e di controllo delle emissioni aeriformi, ma al contempo contribuiscono a preservare la trama del tessuto connettivo rurale presente. L'indirizzo pianificatorio di mantenimento delle fasce arborate, siano esse "autoctone" o "alloctone" esistenti, rispondono infatti al duplice scopo di:

- **ottimizzare le risorse** già presenti nel sito; l'insediamento risulta debitamente equipaggiato da cinture vegetali la cui costituzione è garante dei requisiti mitigativi. Data la configurazione del sito e la tipologia dell'attività in essere non si riscontrano motivazioni a sostegno della possibile sostituzione degli apparati arborei preesistenti o un possibile ridisegno del "verde". Non emergono, infatti, evidenze a giustificazione di una possibile conversione dell'attuale sistema vegetativo dal momento che tale azione implicherebbe un dispendio delle economie, dovendo prevedere alla sostituzione di apparati vegetali che già svolgono le funzioni richieste.

- **preservare sotto il profilo percettivo il cosiddetto "mosaico agricolo a campi chiusi".**

Il sito in esame può essere ricondotto, rispetto alla scala comunale, al morfotipo agrorurale "mosaici agrari a campi chiusi" (PPR FVG). Si tratta di una tessitura agraria che si sviluppa, senza soluzioni di continuità, lungo il fronte occidentale di San Foca strutturata grazie alla disposizione delle componenti vegetali lineari, che caratterizzano l'alternanza tra apertura e chiusura del mosaico agrario stesso. L'eliminazione progressiva di siepi, filari e boschette rappresenta, quindi, un elemento di criticità rispetto all'integrità percettiva di tale paesaggio. Come si evince a pag.51 della Scheda AP7, l'ecotopo **"07102 area rurale tra San Leonardo**

Valcellina e San Quirino " (...) è caratterizzato da un mosaico di campi chiusi in cui si rinvencono rari prati stabili e pochi boschetti, per lo più di robinia." Tale affermazione, se calata al caso specifico, manifesta il fatto che il disegno particellare e frammentario dei campi chiusi proprio dell'ecotopo in esame è definito anche da cinture di boschi di Robinia, seppur in forma ridotta. In accordo con tali premesse, che non risultano propriamente "differire" con gli indirizzi del Piano Paesaggistico dal momento che si indirizza la pianificazione a **tutelare le componenti vegetali, nel più ampio interesse di preservare l'integrità dello stato dell'arte "mosaico a campi chiusi"**, si recepisce al contempo l'indicazione di non rendere "assoluto" il divieto di riduzione, affinché si possa concedere la sostituzione di tale specie alloctona con altre più compatibili.

Si integra il c.7 dell'art.42BIS - Zona EQ per attività e attrezzature ippiche come di seguito:

"(...)

7. CRITERI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO

La localizzazione dei parcheggi, ovvero lo standard da garantire per ogni specifica attività di cui al co.4 del presente articolo, va prevista entro la sottozona EQ1. I nuovi parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili e prevedere l'arredo a verde progettato con specifiche funzioni di priorità (cromaticità, condizionamento microambientale, ombreggiamento).

Gli arborei dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- chioma ampia e folta;
- resistenza meccanica in forma di sviluppo libero come "albero solitario".

Alfine di garantire un armonico sviluppo della chioma, e la migliore vitalità in ambiente, dovrà essere riservato un adeguato spazio allo sviluppo radicale con almeno 2-3 metri di distanza da ogni impedimento, compreso un corretto sesto di impianto in funzione delle caratteristiche di ciascuna specie.

Le specie autoctone più indicate sono:

- *Celtis australis* (bagolaro) sesto 12 m;
- *Acer pseudoplatanus* (Acero montano) sesto 15 m;
- *Acer platanoides* (Acero riccio) sesto 10 m;

Dovranno essere preservati gli elementi vegetazionali naturali semi-naturali o di origine antropica che caratterizzano l'area, quali filari e boschetti di robinia. Le formazioni arboree e arbustive di robinia e altre specie alloctone potranno essere eliminate purché venga garantita la loro sostituzione con specie erbacee, arboree e/o arbustive autoctone di medesima consistenza, al duplice fine di mantenere e migliorare la fascia riparia della Roggia.

(...)"